

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 2735/AAL del 03/09/2020, Prenumero 2858

**Oggetto:** Concessione finanziamenti agli Enti locali dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 9/2009 per la realizzazione degli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con DGR n. 1006/2020 - Impegno e contestuale liquidazione.

#### **Il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione**

**Visto** l'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Atteso** che il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato in via definitiva con la delibera della Giunta regionale n. 1006 del 3 luglio 2020, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 9/2009, nella Sezione II, ha previsto il finanziamento, degli "Interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale", definendo altresì le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi;

**Considerato** che il paragrafo 3 della Sezione I del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione della Sezione II del Programma così individuate:

- a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla Sezione II – paragrafo 3.1 - euro 2.000.000,00 a carico del capitolo 1717 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali – parte capitale”;
- b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione II – paragrafo 3.2 - euro 900.000,00 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali – parte corrente”;

**Atteso** che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.1.1 della Sezione II del Programma, alla data del 23 luglio 2020, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli Enti locali sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 16 domande di finanziamento da parte degli Enti locali individuati nel paragrafo 2;

**Dato atto** che entro i termini previsti dal paragrafo 5.3 della II Sezione:

- con il proprio decreto n. 2586 del 12 agosto 2020 è stato approvato il piano di riparto delle risorse disponibili per gli interventi previsti dalla Sezione II del Programma a supporto dell'operatività dei Corpi di polizia locale, per gli importi indicati a fianco di ciascun Ente locale beneficiario, come specificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;
- con note inviate in data 24 agosto 2020 è stato comunicato a ciascun Ente locale beneficiario indicato nel summenzionato allegato A, l'importo complessivamente assegnato con la suddivisione della somma relativa agli interventi di parte capitale (paragrafo 3.1) e di parte corrente (paragrafo 3.2) e il relativo codice CUP;

**Ritenuto** quindi di procedere entro i termini previsti dal paragrafo 5.4 della Sezione II, alla concessione del finanziamento con contestuale impegno e liquidazione delle somme indicate a fianco di ciascun ente locale riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento per la realizzazione degli interventi in esso indicati;

**Evidenziato** che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.5 della Sezione II del Programma, gli Enti locali beneficiari sono tenuti a comunicare entro il 20 dicembre 2020 la suddivisione dei finanziamenti concessi tra gli interventi indicati nella domanda di concessione e riportati nell'allegato 1 al presente decreto con una breve descrizione degli stessi, e che la mancata comunicazione comporta la revoca del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato;

**Evidenziato**, inoltre, che entro il del 31 marzo 2023, termine previsto dal paragrafo 9 della Sezione II, gli Enti locali beneficiari sono tenuti alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con i finanziamenti concessi con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo, 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Ritenuto** di rimandare all'allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;

**Dato atto** che, al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi, può essere effettuato un monitoraggio presso gli Enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 7/2000, secondo quanto previsto al paragrafo 7 della Sezione II;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla sezione "Amministrazione trasparente";

**Vista** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

**Vista** la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

**Vista** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

**Vista** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

**Vista** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);

**Vista** la legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale);

**Vista** la D.G.R. n. 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2020 e successive modifiche e integrazioni;

**DECRETA**

1. Per le motivazioni in premessa riportate, di procedere alla concessione delle risorse stabilite dalla Sezione II del Programma approvato con la delibera della Giunta regionale n. 1006 del 3 luglio 2020 per la realizzazione degli interventi finalizzati a supportare l'operatività dei Corpi di polizia locale, per una somma complessiva di € 2.900.000,00, (duemilioninovecentomila/00), a favore degli Enti locali beneficiari e per l'importo a favore di ciascuno indicato nell'unito prospetto allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e approvato con il proprio decreto di riparto n. 2586 del 12 agosto 2020.
2. Di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), a favore degli Enti locali beneficiari per l'importo a fianco di ciascuno indicato nell'unito prospetto allegato 1 per la realizzazione degli interventi indicati nell'allegato stesso e nella domanda di concessione.
3. Si richiede l'emissione degli ordinativi di pagamento per l'importo complessivo di euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), a favore degli Enti locali e per gli importi indicati nell'unito prospetto allegato 1 al presente decreto, e il relativo accredito sul conto corrente intestato agli enti beneficiari, Servizio di Tesoreria.
4. Si rinvia all'allegato contabile che costituisce parte integrante del presente decreto per tutti i dati riguardanti le imputazioni e i relativi codici.
5. Entro il termine del 20 dicembre 2020 gli Enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a comunicare la suddivisione dei finanziamenti assegnati, con riferimento ai singoli interventi indicati nella domanda di finanziamento e una breve descrizione degli stessi; la mancata comunicazione comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato.
6. Al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi può essere effettuato un monitoraggio presso gli Enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 7/2000, secondo quanto previsto al paragrafo 7 della Sezione II del Programma.
7. Entro il 31 marzo 2023 gli Enti locali beneficiari sono tenuti alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con i finanziamenti concessi con le modalità di cui all'articolo 42 della l.r. 7/2000.
8. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013.

Direttore del Servizio  
Stefano Rossi  
(firmato digitalmente)